

**Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2026.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **16** del mese di **DICEMBRE** alle ore 18:00 nella sala consiliare di Palazzo Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
Steccati Mauro	Sindaco	Presente
Tomada Walter	Consigliere	Presente
Prisciano Riccardo	Consigliere	Assente
Toso Luca	Consigliere	Presente
Premoselli Andrea	Consigliere	Presente
Amatulli Linda	Consigliere	Presente
Fadini Andrea	Consigliere	Presente
Cragnolini Francesco	Consigliere	Assente
Falciglia Marco	Consigliere	Presente
Prando Donatella	Consigliere	Presente
Fina Silvia	Consigliere	Presente
Toffoletti Anna	Consigliere	Assente
Petri Maurizio	Consigliere	Presente
Fasone Giuseppe	Consigliere	Presente
Beltrame Roberto	Consigliere	Presente
Degani Margherita	Consigliere	Presente
Miconi Alessandro	Consigliere	Assente

Risultano n°. 13 presenti

Risultano n°. 4 assenti

Assiste il Segretario Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Steccati nella sua qualità di Sindaco ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2023 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'articolo 21, della L.R. 17/2022, il quale contiene disposizioni volte ad assicurare che la transizione dall'IMU all'Imposta Locale Immobiliare Autonoma avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni relativamente al gettito d'imposta sui fabbricati D che la normativa statale riservava allo Stato e che dal 1.1.2023, con il nuovo tributo regionale, sarà riscosso direttamente dai Comuni della Regione;

RICHIAMATO l'articolo 9 della Legge regionale 17/2022 che recita:

“1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.

3. Per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.
8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”.

DATO ATTO che i terreni agricoli nell'intero territorio del Comune di Tarcento sono esenti da imposta poiché ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

RICHIAMATA la Legge Regionale 9/2024 la quale ha introdotto l'art. 13 bis (*Modalità di individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo*) nella Legge Regionale 17/2022, il quale testualmente recita:

“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis). In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3.

2. La comunicazione presentata ai sensi del comma 1 rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione”.

CONSIDERATO che per le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2026/2028 e per garantire l'attuale livello dei servizi fino ad ora offerti alla collettività, è necessario determinare per l'anno 2026 le aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), come segue:

Fattispecie Immobili	Aliquote %
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,60
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,87
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso da quello di cui alle lettere a) e	0,70

b) dell'art. 4 della L.R. 17/2022, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis.	
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,87
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,10
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	1,06
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,87
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	1,06
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,87

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che in materia di obbligo di pubblicazione testualmente recita:

“1. I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.

2. I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le

specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta".

VISTO:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la circolare n. 4/STL/2023 emessa il 09.11.2023 dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione che chiarisce che il decreto del MEF dd. 07.07.2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non devono essere redatte mediante il nuovo applicativo presente sul portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo ITER utilizzato;

VISTO l'articolo 42 *“Attribuzioni dei consigli”* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art 75 comma 4 bis del vigente regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3 (Tomada Walter, Petri Maurizio e Amatulli Linda) su 13 Consiglieri presenti e votanti in forma espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. di stabilire per l'anno 2026 le seguenti aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

Fattispecie Immobili	Aliquote %
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,60
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,87
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso da quello di cui alle lettere a) e	0,70

b) dell'art. 4 della L.R. 17/2022, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis.	
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,87
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,10
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	1,06
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,87
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	1,06
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,87

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge regionale 17/2022, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Tarcento, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, così come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

5. Di confermare, come previsto dal Regolamento ILIA all'art. 8 comma 1, equiparata all'abitazione principale, l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. Di dare atto che il gettito complessivamente previsto di € 2.034.082,54 a cui si aggiungerà il trasferimento regionale stimato in € 27.156,13 derivante dal ristoro previsto dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la differenza di gettito sulle prime seconde case (ex art. 4, punto 1 lettera b bis

della LR 17/2022) verrà introitato al bilancio di previsione 2026/2028;

7. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

INDI

Con separata votazione, con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3 (Tomada Walter, Petri Maurizio e Amatulli Linda) su 13 Consiglieri presenti e votanti in forma espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, LR 21/2003

Parere Tecnico:	Favorevole	Barbara Poiana
Parere Contabile:	Favorevole	Barbara Poiana

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Mauro Steccati

Il Segretario
Maria Concetta Monetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19/12/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/01/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Tarcento, lì 19/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Arianna Fabbro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento